


 F. PA

09209900705	
PROCURA GENERALE RE. J. CA	
CAGLIARI	
N. 4362	01-08-2015
CC	
Frazioni	Microattività
Fascicolo	Sottofascicoli

Roma 31/07/2015
 Protocollo P 15481/2015

N° 29 / 2015 Reg. Circolari



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./AG 25

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
 della Giustizia
 R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
 della Corte di Cassazione
 R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
 della Repubblica presso la
 Corte di Cassazione
 R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
 della Presidenza della Repubblica
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 delle Corti di Appello
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
 LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
 ANTIMAFIA
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali di Sorveglianza
 LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 03 AGO. 2015

Il Procuratore Generale

IL PROCURATORE GENERALE :
 Lucina Serja sost.



F. PA

Roma	31/07/2015
Protocollo	P 15481/2015

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 42/VQ/2015 -"Correzione della circolare n. P-6199/2015 del 27.3.2015 sulle ferie, relativamente alla soppressione del diritto alla c.d. 'monetizzazione' delle ferie non godute, erroneamente indicato - fin dalla originaria stesura - nella medesima circolare come diritto tuttora sussistente".

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 Luglio 2015, ha adottato la seguente delibera:

- vista la delibera consiliare in data 26 marzo 2015, protocollata in data 27 marzo 2015 n° P-6199/2015, che ha modificato la "Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie" del 22 aprile 2011 n° P.10588 a seguito delle novità legislative contenute nel D.L. 12 settembre 2014 n° 132/2014 e nella L.n°162/2014.;

- visto l'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;^[1]

- considerato che nel paragrafo "DISPOSIZIONI IN TEMA DI GODIMENTO DELLE FERIE", al punto 2, ventitreesimo rigo, è riportato: "Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne

^[1] "8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".



F. PA

Roma	31/07/2015
Protocollo	P 15481/2015

faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.”;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, occorre procedere a modificare la circolare anche nella suddetta parte;

delibera

di rettificare la circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie sopprimendo le seguenti parole: *“se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro”*.

SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

